



COMUNE DI

*Cesana Torinese*

PROVINCIA DI TORINO



## CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE/TEMPO LIBERO DELLE GORGE DI SAN GERVASIO.

### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI

- 1.1 La concessione di servizi ha per oggetto i tre ponti tibetani (piccolo e facile, lungo e ponte di arrivo al piazzale S. Gervasio di Claviere), i sentieri di accesso da valle (dal piazzale sito sul tornante della S.S. 24 del Monginevro), sottostante il ponte tibetano lungo, di uscita a monte e di accesso al ponte tibetano lungo da Claviere. Sono comprese nella gestione le vie ferrate (Rocca Clari, Piccola Dora, Batteria Bassa e Alta) realizzate ed attrezzate dai Comuni di Cesana T.se e Claviere e le vie chiodate presenti nell'area: tali percorsi rimangono accessibili a tutti come avviene comunemente per analoghe vie sull'arco alpino.
- 1.2 L'amministrazione si riserva di affidare a parte la ferrata del Bunker, non appena saranno definite le questioni relative alla proprietà del Demanio;

### Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- 2.1 La gestione avrà la durata di anni 8 con decorrenza dalla data del verbale di consegna, con possibilità di risoluzione, da entrambe le parti, dopo i primi quattro tramite invio PEC 120 giorni prima della scadenza del quarto anno.

### Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE – PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

- 3.1 Il canone della gestione, viene fissato in una parte fissa pari a € 15.000 all'anno oltre IVA, ed in una parte variabile determinata in percentuale rispetto agli incassi come risultante dall'esito della procedura di gara (base d'asta 8%).
- 3.2 Il canone stesso dovrà essere versato, per la parte fissa, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno previo ricevimento di fattura da parte dell'Ente, e per la parte variabile entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
- 3.3 La base d'asta è determinata nella misura dell'8% degli incassi lordi riferiti a ciascuna stagione estiva, quale importo minimo dovuto dal concessionario al Comune di Cesana Torinese. L'offerta economica dovrà essere formulata esclusivamente in aumento, mediante indicazione del rialzo percentuale da applicarsi alla predetta percentuale base dell' 8%

### Art. 4 APERTURA MINIMA DELLE STRUTTURE.

- 4.1 Il periodo di apertura minima dei ponti tibetani è la seguente:  
sabato e domenica dal 1 giugno al 30 settembre e continuativo dal primo sabato di luglio alla prima domenica di settembre.
- 4.2 In ragione di condizioni atmosferiche avverse il gestore potrà decidere liberamente l'apertura delle attrezzature.

### Art. 5 – CAUZIONI.

- 5.1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il gestore dovrà prestare cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria o deposito presso la tesoreria comunale per l'ammontare di € 25.000,00 venticinquemila/00).

5.2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

#### Art.6 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE CONCEDENTE

6.1 Il concedente avrà la possibilità in ogni momento di verificare che l'utilizzo dei beni avvenga nel rispetto dell'attività oggetto della concessione di servizi e che gli stessi non vengano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall'art. 1 del presente Capitolato.

#### Art. 7 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO

7.1 Il Concessionario dovrà assolvere i seguenti compiti:

- verifica all'inizio di ogni stagione estiva e comunque entro il 15 giugno e prima dell'apertura dei ponti tibetani, delle strutture di ancoraggio dei ponti con verifica a vista di tutti gli ancoraggi, con documentazione fotografica di ogni ancoraggio riportante la relativa data, e relazione tecnica riportante l'analisi della verifica delle strutture complessive a vista. Eventuali problematiche dovranno essere prontamente segnalate al Comune di Cesana T.se.
- verifica delle strutture del ponte in caso di eventi atmosferici significativi con comunicazione scritta al Comune di Cesana T.se dell'esito della verifica: il Comune di Cesana T.se potrà anche chiedere verifiche a vista in occasione di eventi atmosferici, anche minori, in ragione di massimo due verifiche anno;
- n. 2 verifiche di tutte le strutture relative alle ferrate (Rocca Clari, Piccola Dora, Batteria bassa e alta), una prima dell'apertura e una tra il 15 e il 31/07 di ogni stagione estiva, eseguite da parte di una guida alpina qualificata, con presentazione di relazione tecnica degli esiti della verifica;
- Redazione, al termine di ogni stagione estiva, di un report da presentare all'area manutentiva, contenente il resoconto dei passaggi suddivisi tra visitatori italiani e stranieri, nonché l'indicazione precisa degli incassi.
- pulizia ordinaria e straordinaria e manutenzione ordinaria dei sentieri e delle passerelle indicati all'art. 1 con svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei cestini presenti nell'area da eseguirsi almeno una volta alla settimana;
- sfalcio dell'erba su tutti i sentieri di accesso, compreso quello che parte dal piazzale sito sul Comune di Cesana T.se, sulla S.S. 24 del Monginevro (1 mt per parte) e manutenzione ordinaria delle passerelle in legno presenti lungo i sentieri;
- "chiusura" giornaliera dei percorsi con passaggio di un addetto sui ponti tibetani al fine di verificare l'eventuale presenza di anomalie ed al fine di posizionare la cartellonistica indicante la chiusura degli stessi;
- verifica della manutenzione e leggibilità dei pannelli informativi circa l'attrezzatura ed il comportamento da tenere sul ponte tibetano e sulle vie ferrate e sui relativi rischi;
- posizionamento di almeno quattro fioriere in legno delle dimensioni di 1.20 x 0.40 cm, e n° 2 cestini in legno portarifiuti sia nel piazzale sito nel Comune di Claviere, sia nel piazzale sottostante, nel Comune di Cesana T.se;

#### Art. 8 – ATTREZZATURA.

8.1 L'attrezzatura sarà a totale carico del gestore e dovrà essere mantenuta costantemente in efficienza nel rispetto della normativa vigente di settore;

8.2 In occasione della chiusura della stagione, entro il 31/10 di ogni anno, il concessionario dovrà impedire l'utilizzo delle ferrate rimuovendo le funi nelle zone di attacco delle ferrate.

## Art. 9 – MIGLIORIE

9.1 Il concessionario può presentare, entro il quinto anno di gestione, proposte di migliorie, che potranno riguardare o le strutture esistenti, o nuove infrastrutture.

Le stesse dovranno essere presentate al Comune di Cesana T.se, previa presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale o altri prezzari di enti pubblici o, ove non possibile, sulla base di almeno 3 preventivi, piano finanziario di ammortamento, che saranno sottoposte alla valutazione e approvazione dell'Amministrazione Comunale;

Sulla base del piano di ammortamento, potrà essere concessa una proroga della suddetta concessione, per un massimo di 4 anni, proporzionalmente agli importi del piano di ammortamento.

9.2 Qualora, per effetto di quanto disposto dall'art. 15, venga operato da parte del concedente o del concessionario il recesso dal contratto di concessione o al termine della durata della concessione, il valore residuale delle porzioni delle migliorie approvate e realizzate secondo il precedente comma 9.1 sarà corrisposto al concessionario dal concedente o dall'eventuale aggiudicatario di una successiva procedura di selezione, nella quale sarà posto a carico del nuovo concessionario tale onere, da corrispondersi entro un anno dalla decorrenza del recesso.

9.3. Per le opere previste nel presente articolo, verranno richieste le idonee polizze assicurative;

## Art. 10 PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

10.1 Il Concessionario dovrà mettere a disposizione di ciascun comune di Cesana T.se e Claviere n. 25 accessi gratuiti ai ponti tibetani, compresi del noleggio dell'imbragatura, nonché all'area delle gorge di San Gervasio, per finalità promozionali.

10.2 Eventuali danni alle strutture derivanti da fatti non addebitabili al concedente, che comportino per ragioni di sicurezza la chiusura temporanea delle strutture non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte del gestore in merito alla rimessa in pristino delle stesse e per eventuali danni: nel caso tali danni comportino l'impossibilità di utilizzo delle strutture per un periodo di tempo significativo, le parti si impegnano a trovare un accordo per pervenire ad una ridefinizione delle condizioni di concessione e/o alla risoluzione del contratto in ragione del nocumento derivante alla gestione.

## Art. 11 – ISPEZIONI E VIGILANZA.

11.1 Il personale dei Comuni di Cesana T.se e Claviere potrà effettuare a Suo indicabile giudizio ispezioni e sopralluoghi.

## Art. 12 - ASSICURAZIONI

12.1 Grava sul Concessionario l'obbligo di produrre, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione della concessione di servizi:

1) la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, mediante apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento. Sempre a pena di revoca dell'affidamento la polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:

- I massimali di risarcimento saranno adeguati all'effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

o Ambito RCT: Euro 5.000.000,00 unico per sinistro

o Ambito RCO: Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00

per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

- I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del Concessionario.
- La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo della concessione.

· La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo della concessione; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare ai comuni concedenti, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento del Concessionario.

12.2 Il concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il comune si è avvalso, durante l'esecuzione della concessione o che risultino ridotte o poste a riserva dell'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

12.3 Grava altresì l'obbligo di produrre, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione della concessione, una garanzia fidejussoria bancaria a prima richiesta per l'importo di Euro 1.500.000,00, rilasciata da primario istituto nazionale, a garanzia della corretta custodia e manutenzione dei tratti di impianto di proprietà pubblica e privata.

#### Art. 13 – PERSONALE.

13.1 La Concessione del Servizio dovrà essere svolta dal gestore con propri addetti e saranno a carico della stessa tutti gli oneri relativi alla corresponsione di salari e stipendi e conseguenti contributi previdenziali e assicurati di legge per lo stesso.

13.2 Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico.

#### Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

14.1 E' fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto o parte dello stesso, senza il preventivo formale consenso dell'Amministrazione comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese patite dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 15 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO.

15.1 Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

#### Art. 16 – SPESE.

16.1 Ogni e qualsiasi spesa relativa e conseguente alla stipula del contratto è a carico del gestore.